

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

L.R. del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012
Sede: Bassano del Grappa (VI)

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI BACINO

SEDUTA del 20/12/2021

N. di Reg. 15/2021

OGGETTO: SCELTA DELLA FORMA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO RIFIUTI.

L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 20 (venti) del mese di dicembre alle ore 10:12 si è riunita in modalità telematica, mediante videoconferenza, l’Assemblea di Bacino per deliberare come da invito prot. n. 471/2021 del 14/12/2021, formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell’art. 10 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale,», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

La riunione ha luogo presso il municipio di Villa del Conte, dove è presente e collegata la Presidente.

Sono presenti i sottoelencati componenti dell’Assemblea di Bacino:

ENTE	MILLE-SIMI	P - A	ENTE	MILLE-SIMI	P - A	ENTE	MILLE-SIMI	P - A
Asiago	11	P	Lusiana Conco	9	A	Santa Giustina in Colle	12	A
Bassano del Grappa	74	P	Marostica	24	P	Saonara	17	A
Borgoricco	15	A	Massanzago	10	P	Schiavon	5	A
Cadoneghe	28	P	Mestrino	19	P	Selvazzano Dentro	38	A
Campodarsego	24	A	Montegrotto Terme	19	A	Solagna	3	P
Campodoro	5	P	Mussolente	13	P	Teolo	15	A
Camposampiero	21	P	Nove	9	A	Tezze sul Brenta	22	P
Campo San Martino	10	P	Noventa Padovana	19	P	Tombolo	14	P
Carmignano di Brenta	13	P	Pianezze	4	P	Torreglia	11	P
Cartigliano	7	A	Piazzola sul Brenta	19	A	Trebaseleghe	22	P
Cassola	24	P	Piombino Dese	16	A	Valbrenta	9	A
Cervarese Santa Croce	10	A	Pove del Grappa	5	A	Veggiano	8	P
Cittadella	34	P	Pozzoleone	5	A	Vigodarzere	22	P
Colceresa	11	P	Roana	7	P	Vigonza	38	P
Curtarolo	12	A	Romano d'Ezzelino	25	P	Villa del Conte	10	P
Enego	3	A	Rosà	24	A	Villafranca Padovana	17	P
Fontaniva	14	P	Rossano Veneto	14	P	Villanova di Camposampiero	10	A
Foza	1	A	Rotzo	1	P	0	0	
Galliera Veneta	12	P	Rovolon	8	A	0	0	
Gallio	4	A	Rubano	27	P	0	0	
Galzignano Terme	8	A	Saccolongo	9	A	0	0	
Gazzo	7	A	San Giorgio delle Pertiche	17	P	0	0	
Grantorto	8	P	San Giorgio in Bosco	11	A			
Limena	13	A	San Martino di Lupari	23	P			
Loreggia	13	P	San Pietro in Gu	8	P			
			PRESENTI		SU TOTALE		QUORUM	
ENTI			41		67		35	
MILLESIMI			664		1.000		501	

Presiede la seduta la Dott.ssa **Antonella Argenti**, in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti”.

Assume la funzione di Segretario dell’Assemblea e verbalizza la Dott.ssa **Giuseppina Cristofani**, Direttore f.f.

Scrutatori: Sindaco di Tezze, Sindaco di Tombolo, Sindaco di Galliera

PRESIEDE L’ASSEMBLEA DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n.6- allegati n--

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI
Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI

L'ASSEMBLEA DI BACINO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale; ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra i quali rientra il Bacino Brenta;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale,», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 1 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Presa d'atto della fusione di alcuni Comuni ricadenti nel Bacino territoriale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "Brenta" e conseguente*

aggiornamento della convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti";

- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti";*
- la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti";*

CONSIDERATO che, per effetto delle richiamate deliberazioni di Assemblea, risulta titolato e attivo l'organo esecutivo dell'Ente tenuto a dare piena operatività al nuovo soggetto.

CONSIDERATO che, per effetto delle richiamate deliberazioni di Assemblea, risulta titolato e attivo l'organo esecutivo dell'Ente tenuto a dare piena operatività al nuovo soggetto.

RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", nella parte IV, stabilisce il riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti e, agli artt. 199 e seguenti, disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale;
- l'art. 3-bis del D.L. 138/11 che assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;
- il citato art. 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le "*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]*";
- la Legge della Regione Veneto n. 52/2012 recante "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino che esercitano la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

RICORDATO che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani

ASSUNTO che in forza di quanto disposto dall'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011) e dalla L.R. n. 52/2012 spetta all'Assemblea di Bacino individuare la forma di gestione del servizio.

CONSIDERATO preliminarmente che

- le forme di gestione possibili, tenuto conto della realtà del bacino territoriale “Brenta per i rifiuti”, sono due: affidamento del servizio mediante gara pubblica europea o gestione in house providing in quanto il partenariato pubblico – privato (società mista) non appare una soluzione concretamente praticabile, non essendoci ad oggi sul territorio alcuna effettiva prospettiva per la costituzione di una simile struttura per la gestione del servizio;
- le due forme di gestione possibili sono in astratto equiordinate, ma la scelta va effettuata tenendo conto della situazione specifica e del contesto territoriale;

ASSUNTO che tutti i Comuni facenti parte del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti sono soci di ETRA Spa, società pubblica dotata dei requisiti dell’in house providing (vale a dire, secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.lgs n. 50/2016:

- a) che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore;
- c) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati).

RILEVATO che

- ad ETRA Spa è stata affidata, con contratto di servizio in vigore fino al 2033, la gestione in house providing del Servizio Idrico Integrato nell’ambito di bacino “Brenta”; ambito questo pressoché coincidente con il bacino territoriale “Brenta per i rifiuti”;
- con riguardo ai sessantasette Comuni dell’ambito “Brenta rifiuti”, con Delibera di assemblea n. 4 del 17/06/2021 è stato salvaguardato l’affidamento in house providing fino al 2033 a ETRA spa del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei ventisei Comuni che facevano parte del Consorzio di Bacino Padova “Uno”, essendo il Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti subentrato nel contratto in essere tra ETRA e il Consorzio di Bacino Padova “Uno”;

EVIDENZIATO che ETRA Spa svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti in altri ventisette Comuni dell’ambito, mentre in nove Comuni svolge il servizio di asporto rifiuti e che per lo svolgimento di detto servizio ha sviluppato una capacità operativa che consta di risorse umane (343 operatori ecologici dipendenti di ETRA, a cui devono aggiungersi circa 150 dipendenti addetti alle attività amministrative), di mezzi per la raccolta e macchine operatrici, di impiantistica e stazioni di raccolta funzionali al servizio, nonché di servizi all’utenza (es sportelli, piattaforme di servizi, numeri verdi)

CONSIDERATO che la scelta della forma di gestione del servizio non può dunque prescindere dalla considerazione della situazione concreta quale sopra descritta, caratterizzata dalla presenza e dall’attività di ETRA Spa. e in particolare, la gestione attualmente facente capo ad ETRA nelle forme dell’affidamento in house risulta svolta in modo tale da assicurare un servizio apprezzabile, secondo l’indice di gradimento degli utenti e secondo i risultati oggettivi disponibili, sia con riferimento al servizio rifiuti che al servizio idrico integrato e la tariffa applicata dalla società per la gestione del servizio rifiuti si colloca al di sotto della media regionale e nazionale.

RITENUTI pertanto, nel contesto sopra descritto, prevalenti i benefici derivanti all’ambito dalla forma di gestione in house; benefici che appaiono sia di natura economica (quanto alla tariffa) sia di qualità del servizio e di continuità del medesimo, evitando le ripercussioni che sotto ogni profilo deriverebbero da una scelta di ingiustificata rottura con le coerenti e costanti determinazioni di affidamento al gestore in house attualmente operativo, fermo restando che l’affidamento del servizio di gestione sarà poi subordinato alle risultanze dell’istruttoria da condursi da parte di questo Ente in conformità alle previsioni di cui all’art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 138/2011 e all’art. 192 del D.lgs n. 50/2016;

RITENUTO altresì opportuno fissare al 30/06/2022 il termine ultimo per la conclusione del procedimento di affidamento del servizio stante che a partire dall'anno 2022 inizierà un nuovo periodo regolatorio di durata quadriennale di ARERA;

L'Assemblea di Bacino

Tutto ciò premesso,

RITENUTO di procedere con l'approvazione della suddetta proposta per l'Assemblea

Tutto ciò premesso,

L'ASSEMBLEA DI BACINO

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1117 dell' 1 luglio 2014;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore f.f.;

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della seduta redatto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della Convenzione;

VISTO l'esito della votazione che si riporta:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	36	35	1	0	35
			Noventa Padovana		
MILLESIMI	632	613	19	0	501

DELIBERA

1. di esprimere la scelta di affidare il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante house providing e pertanto di procedere alla definizione dell'affidamento di tale servizio ad ETRA Spa, fissando al 30/06/2022 il termine ultimo per la conclusione del procedimento;

2. di prevedere una salvaguardia transitoria delle gestioni in essere al 30/03/2022 ovvero a buon esito delle procedure già avviate in data odierna, con fine affidamento entro il 31/12/2024;

3. di dare mandato al Direttore di eseguire l'istruttoria tecnico-economica e di procedere all'elaborazione degli atti necessari al perfezionamento dell'affidamento di cui al punto 1, in

particolare la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 e il contratto di servizio;

4. di dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea del Consiglio di Bacino per la conclusione del presente procedimento di affidamento entro il termine di cui al punto 1 sulla scorta degli esiti dell'istruttoria e degli atti di cui al punto 2.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 17.12.2021

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott. ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI

(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 17.12.2021

(data di apposizione della firma autografa per il parere sulla proposta di deliberazione)

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott. ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI

(firma digitale)

Colui che presiede l'Assemblea propone di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, a motivo dell'urgenza di provvedere. L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	36	35	1	0	35
			Noventa Padovana		
MILLESIMI	632	613	19	0	501